

Precisazioni su normativa

In relazione alla normativa riportata dalla Dirigente sulle supplenze brevi, dopo ampia consultazione, si precisa:

- a) la prima, art 1 legge 23/12/96 n°662, è la FINANZIARIA PER IL 97, la quale opera per prima una grossa pressione su compresenze e supplenze brevi: dopo la finanziaria '97 seguirono diverse normative di precisazione della questione, che in effetti indica solo criteri estremamente generali:

“I CAPI DI ISTITUTO SONO AUTORIZZATI A RICORRERE ALLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE SOLO PER I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI AD ASSICURARE IL SERVIZIO SCOLASTICO E DOPO AVER PROVVEDUTO, EVENTUALMENTE UTILIZZANDO SPAZI DI FLESSIBILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DIDATTICO, ALLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE CON DOCENTI GIÀ IN SERVIZIO NELLA MEDESIMA ISTITUZIONE SCOLASTICA.”

In effetti, i tempi “strettamente necessari” si devono intendere e sono quelli delle attività didattiche e di programmazione e i “docenti già in servizio” da utilizzare sono chiaramente quelli non impegnati in attività didattiche con i bambini programmate dal Collegio.

Infatti giungono successive precisazioni normative e le scuole continuano a poter effettuare delibere che impegnano tutte le ore disponibili sui progetti.

- b) la seconda fonte normativa, D.M.708 del 13/11/97 introdotto dalla circolare ministeriale 18 del 20/01/98, rappresenta il primo tentativo di precisare la L.662: benchè diverse scuole continuassero a fare delibere a 0 ore e a destinare le ore necessarie ai progetti didattici in altre le pressioni dei dirigenti portavano a stravolgere le attività e a utilizzare tutte le ore delle compresenze per le supplenze: quindi i Sindacati Confederali firmarono un Contratto Decentrato Nazionale che stabiliva questa quota di 110 ore per le attività di progetto come tentativo di mediazione. Il Decreto 708 del 13/11/97 è appunto l'applicazione dell'Accordo sindacale.

Il Contratto decentrato, però, riscosse molte critiche dalle scuole e dalla base dei sindacati firmatari e venne superato nel SUCCESSIVO Contratto Nazionale Scuola dove la normativa (come sappiamo i Contratti nazionali hanno valore di legge) torna a prevedere che tutte le ore di compresenza possano essere utilizzate per progetti con precisa delibera del collegio. Solo ove il Collegio deliberi diversamente o non deliberi, le ore delle compresenze possono essere utilizzate per le supplenze.

Le scuole hanno infatti dal 97 ad oggi continuato ad utilizzare le compresenze per recupero e arricchimento delle attività formative; va sottolineato che il

Contratto non si pone in contrasto con la Legge 662 (non sarebbe altrimenti stato firmato) ma ne precisa i criteri.

La normativa contrattuale è ancora vigente: va ricordato che l'eliminazione delle compresenze significa che **non è possibile la compresenza di due insegnanti in classe, e non certo che non sia possibile attuare dei progetti che si svolgono in contemporaneità.**

In questa situazione normativa, è sicuramente pienamente legittimo per il dirigente nominare per assicurare la funzionalità scolastica e il diritto allo studio dei bambini; a questo proposito è interessante citare la Nota "Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti. Prot. 3545 del 29/04/09, dove il Direttore generale per la Politica finanziaria e il bilancio Dott.ssa Maria Domenica Testa precisa che è possibile conferire supplenze brevi anche nel caso che la scuola abbia esaurito ogni risorsa di budget, poiché "va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito."